



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

Allegato A)

Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2025

COSTI

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 225.888,25	€ 305.834,73	€ 531.722,98
Non domestiche	€ 85.681,75	€ 116.006,27	€ 201.688,02
Totale	€ 311.570,00	€ 421.841,00	€ 733.411,00

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

$$\text{Costi fissi } \boxed{225.888,25} / \text{Superficie ponderata (1) } \boxed{336.858,505700} = \text{Quf (quota unitaria €/mq) } \boxed{€ 0,67057}$$

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
1	99.765,06	93.459,32	0,80	€ 0,53646
2	133.908,93	119.694,39	0,94	€ 0,63034
3	69.385,20	64.646,77	1,05	€ 0,7041
4	52.367,92	47.882,22	1,14	€ 0,76445
5	14.254,67	12.915,76	1,23	€ 0,8248
6 o più	9.213,16	8.636,23	1,30	€ 0,87174
Totale	378.894,94	347.234,69		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

$$\text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.233.799,64} / \text{Utenze ponderate (3) } \boxed{4.005,228000} = \text{Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza) } \boxed{€ 308,0472925}$$

$$\text{Costi variabili } \boxed{305.834,73} / \text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.233.799,64} = \text{Cu (Costo unitario €/Kg)} \boxed{€ 0,2478804}$$

$$\text{Quv} * \text{Cu (quota variabile per singola utenza)} = \boxed{€ 76,35889}$$

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili * Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	800,58	766,40	0,85	€ 64,90506
2	838,41	776,67	1,65	€ 125,99217
3	451,14	429,18	2,05	€ 156,53572
4	313,61	293,88	2,65	€ 202,35106
5	88,14	82,47	3,25	€ 248,16639
6 o più	40,69	38,33	3,80	€ 290,16378
Totale	2.532,57	2.386,93		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

UTENZE NON DOMESTICHE

DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	85.681,75	/ Superficie ponderata (6)	158.457,011100	= Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 0,54073
-------------	-----------	----------------------------	----------------	--	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile * Kc)

Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	39,00	12.973,00	8.197,00	0,67	€ 0,36229
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,00	240,00	240,00	0,43	€ 0,23251
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	67,00	45.596,00	45.160,93	0,54	€ 0,29199
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	9,00	1.511,00	1.511,00	0,82	€ 0,4434
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	0,51	€ 0,27577
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,00	3.379,00	3.379,00	0,51	€ 0,27577
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,00	2.505,00	2.505,00	1,64	€ 0,8868
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	11,00	1.125,81	1.125,81	1,08	€ 0,58399
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	3.204,00	3.204,00	1,25	€ 0,67591
10	OSPEDALI	1,00	2.021,00	2.021,00	1,29	€ 0,69754
11	UFFICI, AGENZIE	30,00	3.493,00	3.493,00	1,52	€ 0,82191
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	50,00	4.614,78	4.614,78	0,61	€ 0,32985
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	33,00	3.804,00	3.804,00	1,41	€ 0,76243
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10,00	811,00	811,00	1,80	€ 0,97331
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,00	0,00	0,00	0,83	€ 0,44881
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	1,78	€ 0,9625
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	31,00	2.027,00	2.027,00	1,48	€ 0,80028
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMI, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	20,00	7.639,00	5.041,74	0,82	€ 0,4434
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	21,00	8.476,00	4.238,00	1,09	€ 0,5894
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	183,00	111.122,00	66.167,00	0,51	€ 0,27577
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	41,00	26.573,50	24.844,50	0,55	€ 0,2974
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,00	1.851,53	1.793,12	5,57	€ 3,01187
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0,00	0,00	0,00	5,57	€ 3,01187
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24,00	2.581,83	2.393,16	4,55	€ 2,46032
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	21,00	3.470,00	3.470,00	2,76	€ 1,49241
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,00	169,00	169,00	2,61	€ 1,41131
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,00	417,00	417,00	7,17	€ 3,87703
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00	0,00	2,74	€ 1,4816
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	6,92	€ 3,74185
30	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,00	120,05	176,11	1,91	€ 1,03279
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	7,00	2.920,00	2.920,00	1,42	€ 0,76784

801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	4,00	1.087,00	1.087,00	1,01	€	0,54614
	Totale	639,00	253.731,50	194.810,15			

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili 116.006,27 / Qtà rifiuti Non Dom. 1.282.925,358700 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,09042

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	39,00	12.973,00	8.197,00	5,50	€ 0,49731
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,00	240,00	240,00	3,56	€ 0,3219
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	67,00	45.596,00	45.160,93	4,20	€ 0,37976
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	9,00	1.511,00	1.511,00	6,70	€ 0,60581
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,00	0,00	0,00	4,16	€ 0,37615
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	4,00	3.379,00	3.379,00	4,10	€ 0,37072
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,00	2.505,00	2.505,00	13,45	€ 1,21615
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	11,00	1.125,81	1.125,81	8,95	€ 0,80926
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	3.204,00	3.204,00	10,10	€ 0,91324
10	OSPEDALI	1,00	2.021,00	2.021,00	10,50	€ 0,94941
11	UFFICI, AGENZIE	30,00	3.493,00	3.493,00	12,45	€ 1,12573
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	50,00	4.614,78	4.614,78	5,12	€ 0,46295
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	33,00	3.804,00	3.804,00	11,55	€ 1,04435
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	10,00	811,00	811,00	14,78	€ 1,33641
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,00	0,00	0,00	6,70	€ 0,60581
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	14,58	€ 1,31832
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	31,00	2.027,00	2.027,00	12,00	€ 1,08504
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	20,00	7.639,00	5.041,74	6,70	€ 0,60581
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	21,00	8.476,00	4.238,00	8,80	€ 0,7957
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	183,00	111.122,00	66.167,00	4,10	€ 0,37072
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	41,00	26.573,50	24.844,50	4,62	€ 0,41774
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	17,00	1.851,53	1.793,12	45,67	€ 4,12948
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0,00	0,00	0,00	45,67	€ 4,12948
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	24,00	2.581,83	2.393,16	37,22	€ 3,36543
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	21,00	3.470,00	3.376,00	22,67	€ 2,04982
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,00	169,00	169,00	21,40	€ 1,93499
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,00	417,00	417,00	58,76	€ 5,31308
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,00	0,00	0,00	22,45	€ 2,02993
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00	56,78	€ 5,13405
30	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,00	120,05	176,11	15,60	€ 1,41055
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	7,00	2.920,00	2.920,00	11,65	€ 1,05339
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	4,00	1.087,00	1.087,00	8,37	€ 0,75682
	Totale	639,00	253.731,50	194.716,15		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 10/06/2025

Oggetto :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE 2025 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **dieci** , del mese di **giugno** , alle ore **19:30**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ed in seduta il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
MALAVASI Simona	Consigliere	SI
DESTEFANIS Lidia	Consigliere	SI
GALLARATO Marco	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	NO
RABINO Marco	Consigliere	NO
OLIVETTI Alessandro	Consigliere	NO
GALLINO Giovanni	Consigliere	SI
BODDA Valentina	Consigliere	SI
MILANO Marco	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
FAVATA' Simone	Consigliere	NO
OGGERO Maurizio	Consigliere	SI

Totale presenti n. 9 Totale assenti n. 4

È presente l'Assessore:

DACOMO Francesca. - Assessore Esterno.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;
- L'art. 10 ter DL 25/2025 (in fase di conversione in legge) differisce dal 30 aprile al 30 giugno, per l'anno 2025, il termine (fissato al 30 aprile 2025, dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Nell'operare tale differimento, l'articolo in esame dispone altresì che restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
- E' quindi ancora possibile modificare le tariffe e ragionare sulle modalità di bollettazione della nuova componente perequativa UR3 Bonus Sociale definita con DPCM 21.01.2025 n. 24 , ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157 e tradotta operativamente dalla Delibera ARERA n. 133/2025, come analizzato nei punti successivi;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con la Deliberazione adottata da questo Consiglio Comunale nella seduta odierna e contraddistinta con il n. 3;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;
- Le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, aggiornate in data 10/02/2025 con pubblicazione del Ministero delle Finanze;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 validato dall'Ente territoriale competente – CO.A.B.SE.R - con Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.05 in data 30.04.2022 ed adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.14 del 27/05/2022;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8”*;

OSSERVATO che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: *“l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

VISTA pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 30/04/2025 con la quale veniva adottato il Piano Economico Finanziario 2024/2025 così come validato dal CO.A.B.SE.R in veste di Ente Territorialmente Competente con provvedimento del Presidente n. 5 in data 19.04.2024, e trasmesso con pec prot. 6045 del 22.04.2024

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 741.580,00 (suddiviso in € 400.981,00 di componenti costo variabile ed € 340.599,00 di componenti costo fisso) per il 2024 e ad € 736.55,004 (suddiviso in € 424.984,00 di componenti costo variabile ed € 311.570,00 di componenti costo fisso) per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomutate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, di € 3.143,00 ottenendo così un importo pari ad € 738.437,00 (suddiviso in € 397.838,00 di componenti costo variabile ed € 340.599,00 di componenti costo fisso) per il 2024 e ad € 733.411,00 (suddiviso in € 421.841,00 di componenti costo variabile ed € 311.570,00 di componenti costo fisso) per il 2025;

RILEVATO che il ns. gestore unico rifiuti – STR srl – ha avviato dall'anno 2023 gli adempimenti relativi alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), sulla scorta della della Delibera Arera 18/01/2022 n. 15/2022/R/Rif sopraccitata, che ha individuato un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente del 72,5% e del 27,5%, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; negli anni precedenti la suddetta ripartizione era rappresentata dal 73% e dal 27%, ma facendo alcune proiezioni, sulla base dei costi fissi e variabili indicati sul PEF 2025 approvato con DCC 17/2024, si è rilevato che la suddetta nuova incidenza permette una generale invarianza dei costi medi sulle bollette delle utenze domestiche e non domestiche, rispetto all'anno 2024, a parità di condizioni;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 25 e seguenti del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che a decorrere dall'annualità 2024 in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI trovano spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, che saranno incassate direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

CONSIDERATO in ultimo che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n.133/2025/R/rif del 01 aprile 2025, ha avviato il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus sociale rifiuti”: Il bonus sociale rifiuti è previsto dall'articolo 57-bis del D.L. 14/2019, che entra in vigore dopo 5anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025; l'introduzione del bonus sociale rifiuti ha portato alla creazione di una nuova componente tariffaria, denominata UR3, destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate; secondo la delibera ARERA n. 133/2025, la componente tariffaria UR3 per il finanziamento del bonus sociale rifiuti è stata fissata a 6 euro per utenza e verrà applicata a tutte le utenze; il successivo articolo 2.4 della medesima delibera ribadisce inoltre che l'Autorità provvederà, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente; Il bonus è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2025, il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'ente impositore. Per usufruire del bonus, la procedura prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisca le modalità di condivisione delle informazioni fornite dall'INPS, tra il Sistema informativo integrato (SII), il Sistema di

gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni. Quindi, allo stato attuale l'operatività del bonus è condizionata agli ulteriori provvedimenti di Arera che dovrà stabilire le modalità di scambio di informazioni, l'ammontare della componente perequativa e la sua modalità di applicazione.

RAPPRESENTATO che il Comune di Canale in merito a tali maggiori entrate non è competente né alla determinazione degli importi, stabiliti dalla stessa Autorità sopra richiamata, né alla gestione delle somme in entrata che saranno integralmente destinate alla copertura degli obblighi perequativi su cui lo scrivente ente non dispone di alcuna facoltà di determinazione;

Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,80	€ 0,53646	0,85	€ 64,90506
2	0,94	€ 0,63034	1,65	€ 125,99217
3	1,05	€ 0,7041	2,05	€ 156,53572
4	1,14	€ 0,76445	2,65	€ 202,35106
5	1,23	€ 0,8248	3,25	€ 248,16639
6 o più	1,30	€ 0,87174	3,80	€ 290,16378

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67	€ 0,36229	5,50	€ 0,49731
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43	€ 0,23251	3,56	€ 0,3219
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,54	€ 0,29199	4,20	€ 0,37976
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,82	€ 0,4434	6,70	€ 0,60581
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	€ 0,27577	4,16	€ 0,37615
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	€ 0,27577	4,10	€ 0,37072
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64	€ 0,8868	13,45	€ 1,21615
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08	€ 0,58399	8,95	€ 0,80926
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	€ 0,67591	10,10	€ 0,91324
10	OSPEDALI	1,29	€ 0,69754	10,50	€ 0,94941
11	UFFICI, AGENZIE	1,52	€ 0,82191	12,45	€ 1,12573
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	€ 0,32985	5,12	€ 0,46295
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	1,41	€ 0,76243	11,55	€ 1,04435
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	€ 0,97331	14,78	€ 1,33641

15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,83	€ 0,44881	6,70	€ 0,60581
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	€ 0,9625	14,58	€ 1,31832
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,48	€ 0,80028	12,00	€ 1,08504
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	€ 0,4434	6,70	€ 0,60581
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	€ 0,5894	8,80	€ 0,7957
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,51	€ 0,27577	4,10	€ 0,37072
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	€ 0,2974	4,62	€ 0,41774
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	€ 3,01187	45,67	€ 4,12948
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	5,57	€ 3,01187	45,67	€ 4,12948
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4,55	€ 2,46032	37,22	€ 3,36543
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	€ 1,49241	22,67	€ 2,04982
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,61	€ 1,41131	21,40	€ 1,93499
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	€ 3,87703	58,76	€ 5,31308
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	€ 1,4816	22,45	€ 2,02993
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	6,92	€ 3,74185	56,78	€ 5,13405
30	DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,91	€ 1,03279	15,60	€ 1,41055
701	AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,42	€ 0,76784	11,65	€ 1,05339
801	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST	1,01	€ 0,54614	8,37	€ 0,75682

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100,00%.

2. di approvare l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente del 72,5% e del 27,5%, rilevando che la suddetta incidenza permette una generale invarianza dei costi medi sulle bollette delle utenze domestiche e non domestiche, rispetto all'anno 2024, a parità di condizioni;
3. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2025:
 - **acconto** – scadenza 31 dicembre 2025 nella misura del 50% di quanto dovuto
 - **Saldo** – scadenza 28 febbraio 2026 a conguaglio di quanto già versato.

Ai fini operativi, le rate risultano fissate a scadenze posticipate rispetto agli anni scorsi, con la speranza che Arera rispetti i termini dettati dal DPCM n. 24/2025 per disciplinare le modalità operative di erogazione del bonus sociale e relativa componente perequativa;
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025 e garantisce l'invarianza di gettito in modo da salvaguardare gli equilibri del Bilancio 2025/2027, già approvato con la DCC 57 del 19.12.2024;
6. di stabilire che, ai sensi del Regolamento comunale TARI, le previste agevolazioni o esenzioni verranno quantificate al momento della bollettazione della Tari anno 2025, garantendo il finanziamento con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel Bilancio di Previsione 2025-2027, sufficientemente capiente;
7. di ribadire che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
8. di dare atto che la delibera n. 133/2025/R/rif ha istituito la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

9. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.